



Comune di MONTE SAN SAVINO

PROVINCIA DI AREZZO

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

INDICE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 – ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Art. 3 – SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DELGI OBBLIGHI TRIBUTARI

Art. 4 – MISURA DELL'IMPOSTA

Art. 5 – ESENZIONI

Art. 6 – VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Art. 7 – OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Art. 8 – OBBLIGHI DEI GESTORI DI PORTALI TELEMATICI E DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE NELL'AMBITO DELLE LOCAZIONI BREVI DI CUI ALL'ART.4, COMMI 1 E 3, DEL D.L. 50/2017

Art. 9 – DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO IMPOSTA

Art. 10 – SANZIONI

Art. 11 – RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 12 – RIMBORSI

Art. 13 – CONTENZIOSO

Art. 14 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

Art. 15 – TAVOLO TECNICO

Art. 16 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, conformemente a quanto previsti dall'art. 4, comma 1 del citato D.Lgs 23/2011, per:
 - la promozione del turismo (organizzazione e sviluppo degli uffici di informazione turistica, organizzazione del prodotto turistico locale, progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali, ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile, trasporti pubblici locali),
 - la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali attinenti.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all'aperto che offrono alloggio, inclusi affittacamere non professionali, agriturismi e gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, e/o alla locazione turistica, di cui all'art. 70 della Legge Regione Toscana n. 86/2016.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo d'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2 comma 2.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4, comma 5 ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 sono responsabili del pagamento d'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure dell'imposta applicate nel precedente esercizio.
2. La misura dell'imposta è determinata per persona, struttura ricettiva e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
3. L'imposta si applica sino ad un massimo di cinque (5) pernottamenti consecutivi per struttura ricettiva.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Monte San Savino;
 - i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. Il gestore della struttura dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
2. Il gestore della struttura ricettiva per ogni trimestre solare effettua il versamento al Comune di Monte San Savino dell'imposta di soggiorno dovuta, entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre mediante PagoPa.
3. In alternativa ed in deroga a detta modalità è ammesso il versamento mediante F24 con obbligo di comunicazione all'Ente da trasmettere a mezzo posta elettronica.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive, sono responsabili del pagamento, con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi, dell'imposta di soggiorno al Comune di Monte San Savino e sono, pertanto, tenuti alla riscossione ed al successivo versamento dell'imposta di soggiorno entro il quindicesimo giorno successivo alla chiusura del trimestre solare;
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti delle modalità di applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta.
3. Essi hanno l'obbligo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, di presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione annuale predisposta secondo le modalità approvate con D.M. 29/04/2022.
4. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta (dichiarazioni sostitutive, certificazioni, ecc.) per almeno 5 anni dalla data del documento stesso.
5. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune sono tenuti agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Articolo 8

Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nell'ambito delle locazioni brevi di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D. L. 50/2017

1. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ed in ogni caso tutti coloro i quali incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, nell'ambito delle locazioni brevi di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. 50/2017 assumono la qualificazione di responsabili del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, con particolare riferimento agli obblighi previsti all'art. 7 del presente regolamento.
2. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

Articolo 9

Disposizioni in tema di accertamento imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - invitare i gestori di strutture ricettive ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473 e s.m.i. in materia di sanzioni tributarie.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo d'imposta e/o del responsabile si applica la sanzione tributaria prevista dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 e successive modificazioni. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per le violazioni degli obblighi riportati agli artt. 7 e 9, comma 3, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La sanzione è irrogata secondo le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.
2. Nel caso in cui i versamenti relativi al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.
3. La richiesta di rimborso deve essere predisposta mediante istanza *online* dal Portale dei Servizi del Comune.

Articolo 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14

Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato, ai sensi dell'art. 1 comma 162 della L. 296/2006 dalla Giunta Comunale con proprio atto.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 15

Tavolo tecnico

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo.
2. Il tavolo tecnico è convocato dall'assessore ai tributi, competente di concerto con l'assessore al turismo, e si riunirà periodicamente (almeno una volta all'anno) per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.

Articolo 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento decorrono dal 01/04/2023.
2. Per motivate esigenze tecniche, la Giunta Comunale, ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni regolamentari e di legge vigenti

